****

**Oggetto: “un anno di obbligatorietà del processo civile telematico: riflessioni e proposte”. Convegno promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati il 20 giugno 2015, Castel Capuano, Napoli.**

La giurisdizione in materia esecutiva, individuale e concorsuale, ha la funzione – mediante il giusto processo regolato dalla legge (art. 111 Cost.) – di tutelare competitivamente i crediti, in una dimensione necessariamente sovrannazionale.

Secondo il rapporto Doing Business 2015 della Banca Mondiale, l’Italia con i suoi 1.185 giorni medi per la definizione delle controversie di natura commerciale, calcolati da quando la causa è introdotta a quando il credito risulta effettivamente soddisfatto, occupa il 147° posto su 189 Stati.

Tutti gli altri principali Stati europei (con la sola significativa esclusione della Grecia) impiegano circa 400 giorni per definire tali controversie e occupano nel ranking mondiale posti inferiori alla 50° posizione[[1]](#footnote-1).

La crisi economica, costantemente aggravata dalla difficoltà nella riscossione del credito come in un circolo vizioso, porta la crisi della ragione e i giudici dell’esecuzione e delegati ai fallimenti costituiscono il punto focale di tali crisi; così il 9 aprile, nel Tribunale di Milano, qualcuno ha deciso di aprire il fuoco contro un giudice delegato ai fallimenti.

A legislazione sostanziale e processuale invariata, lo strumento del processo civile telematico costituisce un formidabile mezzo per la tutela competitiva dei crediti, perché consente ai giudici di controllare l’andamento delle procedure individuali e concorsuali con una velocità e precisione inimmaginabili fino a qualche anno fa.

Le potenzialità dei sistemi telematici per la gestione dei processi civili in generale ed esecutivi in particolare devono essere valorizzate. Indietro non si torna, non perché ciò sarebbe ora troppo complesso, ma perché la strada del processo telematico è quella giusta al fine di un’efficiente gestione dei processi e delle procedure esecutive ai fini dell’effettiva tutela dei crediti come precipitato logico dell’art. 24 Cost.

L’adesione di fondo al cammino intrapreso, ad un anno dall’obbligatorietà del PCT, implica la necessità di segnalare le criticità sin qui emerse e non ancora risolte.

**Scheda di sintesi**

**delle criticità relative alle gestione telematica delle procedure esecutive e concorsuali**

**Criticità di carattere generale**

**A nostro avviso occorre:**

1. risolvere in modo definitivo l’incertezza in ordine all’ammissibilità sia dei depositi telematici degli atti introduttivi sia dei depositi cartacei degli atti per cui oggi è previsto l’obbligatorietà del deposito telematico salvaguardando il valore dell’omogeneità dei comportamenti e non incentivando la diffusione della cultura della mancanza di sanzione a fronte dell’utilizzo di schemi non consentiti; occorre quindi prevedere espressamente le conseguenze processuali di depositi telematici effettuati con modalità o in casi non consentiti;
2. affrontare il problema della risorse e/o delle soluzioni necessarie garantire la tempestiva accettazione degli atti a partire dalla necessità di risolvere l’incertezza in ordine ai profili contrattuali del personale di cancelleria relativo ai soggetti abilitati a ricevere i depositi telematici (chi può fare cosa);
3. potenziare l’esternalizzazione delle informazioni contenute nei fascicoli informatici compiendo una attenta riforma dei criteri di “visibilità” con particolare riguardo:
4. alla possibilità di consultazione ed acquisizione di atti da parte dell’ufficio del Pubblico ministero;
5. alla possibilità di consultazione da parte dei c.t.u. e dei periti, anche dopo la loro liquidazione, anche con riferimento ai giudizi di cognizione che le procedure esecutive generano
6. alla possibilità di consultazione da parte del comitato dei creditori, dal fallito, del debitore non costituito, dei professionisti incaricati nell’ambito delle procedure esecutive e concorsuali, degli i.v.g. e dei commissionari per le vendite;
7. alla possibilità di consultazione ed acquisizione di atti da parte dei delegati
8. garantire al giudice l’ effettiva possibilità di poter esaminare su carta gli atti e (soprattutto) i documenti pervenuti dalle parti e dei loro ausiliari non essendo effettivamente possibile ricorrere (se non in modo sistemico e, pertanto, vanificando la funzione del p.c.t.) alle facoltà riconosciute dalla legge in tempi compatibili con lo svolgimento delle procedure esecutive e concorsuali (sul punto si sollecitano istruzioni certe alle cancellerie in ordine alla possibilità di riprodurre a stampa atti e documenti ed alla fornitura di adeguati supporti tecnologici e di materiali di consumo);
9. consentire l’installazione e l’aggiornamento del software della consolle del magistrato anche da postazioni esterne alla rete giustizia;
10. svincolare l’utilizzo della consolle dal possesso di strumenti esterni (*smart card*) attraverso la previsione di strumenti di accesso sicuri e semplici, tra cui la firma digitale da remoto, senza necessità di avvalersi di un token fisso
11. sviluppare un strumento che consenta:
12. la gestione e la raccolta delle disponibilità dei professionisti ad essere nominati ausiliari del giudice nella procedure esecutive e concorsuali
13. l’effettiva ricognizione degli incarichi conferiti
14. l’elaborazione e la gestione degli indici di efficienza
15. in particolare, per conseguire gli obiettivi indicati al punto 7, dare attuazione al più presto alla norma di cui all’art. 20 del DL 132/2014, che ha introdotto i rapporti riepilogativi così fornendo al giudice un essenziale strumento di lavoro che consentirà:
* un efficiente controllo delle procedure esecutive individuali e concorsuali (con particolare riferimento a costi, tempi, disponibilità liquide, beni non venduti, incarichi ad avvocati, incarichi a curatori e professionisti delegati);
* l’estrazione di dati statistici (a livello di tribunale, di distretto e nazionale) per rendere possibile una ponderata valutazione degli effetti delle modifiche normative
* un esercizio trasparente del potere di nomina degli ausiliari del giudice.

**Criticità comuni alle procedure esecutive e concorsuali**

**A nostro avviso occorre:**

1. con immediatezza ripensare il sistema previsto per l’esame delle istanze affinché:
2. sia garantito l’agevole individuazione delle istanze su cui provvedere ed efficientato il sistema di segnalazione delle urgenze;
3. sia consentita la facile apposizione del visto agli atti o del visto si autorizza;
4. sia resa “trasparente” l’associazione dell’istanza al relativo provvedimento;
5. sia automatizzata la procedura di eliminazione delle istanze su cui provvedere
6. occorre attivare (per le procedure concorsuali) ed estendere (per le procedure esecutive) le funzionalità di scambio di messaggi tra il giudice ed i proprio ausiliari e collaboratori

**Criticità relative alle procedure concorsuali**

**A nostro avviso occorre:**

1. consentire alla cancelleria la possibilità di rinnovare le notificazioni telematiche quantomeno nei procedimenti prefallimentari (anche se tale possibilità dovrebbe essere generalmente garantita per tutte le comunicazioni e notificazioni);
2. sviluppare una adeguata interfaccia per l’emissione dei mandati di pagamento, anche al fine di evitare il protrarsi di condotte illecite;
3. sviluppare le funzioni necessarie a consentire all’ufficio del Pubblico Ministero, non solo la consultazione del fascicolo ma anche la ricezione delle comunicazioni/notificazioni ed il deposito di atti ed istanze;
4. sviluppare quanto prima una adeguata interfaccia che consenta la verifica dello stato passivo e l’agevole acquisizione delle domande di insinuazione;
5. sviluppare le funzionalità del portale delle procedure concorsuali perché assuma utilità effettiva;
6. consentire la corretta gestione telematica del concordato preventivo (c.d. prenotativo);
7. procedere alla diffusione ed al completamento delle funzionalità già sviluppate per l’esame del rapporto riepilogativo (cfr. punto 7, lett. c).

**Criticità relative alle procedure esecutive**

**A nostro avviso occorre:**

1. emanare quanto prima le disposizioni attuative necessarie:
2. a consentire la iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive;
3. a consentire la diffusione delle vendite telematiche
4. a rendere effettivo ed efficiente il sistema di ricerca dei beni;
5. una generale revisione dei tipi atti depositabili e la estensione dei placeholder necessari ad una compiuta modellazione;

Si ribadisce, infine, l’impellente necessità:

1. che ci si doti, quanto prima, di uno **strumento di valutazione e monitoraggio delle esigenze funzionali** provenienti dagli uffici giudiziari a cui sia demandata la funzione di svolgere l’analisi funzionale dei sistemi, di verificarne la corretta realizzazione e di individuare le priorità di intervento;
2. che si ponga in essere un **piano straordinario di revisione ed adeguamento degli strumenti informatici**;
3. che si ripensi il **modello di assistenza** fornito;.
4. di sviluppare anche per il SIECIC il sistema di assegnazione automatica già realizzato per il contenzioso e condiviso dal Consiglio Superiore della Magistrature con delibera del 6 marzo 2013

Napoli, 19.6.2015

Il Segretario del Ce.S.P.E.C.

Sergio Rossetti

1. Questi i più significativi risultati: Singapore (1°) 150 gg; Norvegia (13°) 280 gg; Germania (30°) 394 gg; Francia (33°) 395 gg; Austria (35°) 397 gg; USA (43°) 420 gg; Inghilterra (52°) 437 gg; Spagna (69) 510 gg; Italia (147°) 1.185 gg.; Grecia (155°) 1.580 gg. [↑](#footnote-ref-1)